

“Sviluppo Basilicata S.p.A. pubblica l’Avviso Pubblico di seguito riportato, acquisito il Nulla Osta dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, ai sensi della D.G.R. 30 aprile 2014, n. 507”.

---

**AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI ESPERTI INDIPENDENTI (TRE EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI) AL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE DEL FONDO REGIONALE DI VENTURE CAPITAL – DDGR N. 1626/2011 E N. 507/2014**

**Sviluppo Basilicata S.p.A.**

**Premesso**

- che la Regione Basilicata, con D.G.R. 08 novembre 2011 n. 1626, ha costituito il Fondo Regionale di Venture Capital (per brevità detto anche “Fondo”), con una dotazione finanziaria complessiva di € 8.000.000,00, allo scopo di favorire la nascita e lo sviluppo di PMI locali attraverso specifiche forme di investimento finanziario dirette a sostenere le prime fasi di sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale (Early Stage) e programmi di sviluppo organizzativo, tecnologico, produttivo e commerciale (Expansion), attraverso l’investimento diretto del Fondo e il co investimento, in partnership con altri investitori (altri fondi, generalisti o specializzati, Business Angel, investitori privati, soci della stessa impresa), affidandone la gestione a Sviluppo Basilicata S.p.A.;
- che la Regione Basilicata, con la succitata D.G.R. 08 novembre 2011 n. 1626, ha altresì approvato il Regolamento del Fondo Regionale di Venture Capital (per brevità detto anche “Regolamento”);
- che la Regione Basilicata ha notificato alla Commissione europea il regime di aiuto previsto dalla summenzionata D.G.R. Basilicata n. 1626/2011, identificando tale regime come Aiuto di Stato N. SA 34006 (2011/N)- Italia (Regione Basilicata) - (Fondo regionale di Venture Capital);
- che la Commissione Europea con Decisione C(2012) 6534 del 18/09/2012 ha stabilito che il regime definito dall’Aiuto di Stato SA 34006 (2011/N) è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3 lettera c) del TFUE;
- che con la D.G.R. 30 aprile 2014, n. 507, è stato modificato il Regolamento del Fondo Regionale di Venture Capital, approvato con la succitata D.G.R. 1626/2011;
- che il Regolamento, così come modificato, prevede che le richieste di ammissione al Fondo potranno essere presentate fino al 31.12.2015, salvo termini diversi, ivi comprese ulteriori proroghe, eventualmente disposti con apposito provvedimento di Giunta Regionale;
- che l’art. 6 del Regolamento medesimo, prevede che le schede di valutazione delle domande che hanno superato la fase istruttoria con esito positivo verranno presentate ad un Comitato Tecnico di valutazione indipendente sia da Sviluppo Basilicata che dalla Regione Basilicata (denominato per brevità anche Comitato), composto da esperti provenienti dal settore privato, il quale deve effettuare una valutazione complessiva del progetto, evidenziando eventuali integrazioni da apportare;
- che il succitato art. 6 del Regolamento stabilisce, altresì, che il Comitato Tecnico di valutazione indipendente sarà composto da n. 3 membri effettivi, indipendenti dalla Regione Basilicata e da Sviluppo Basilicata S.p.A., e che gli stessi saranno selezionati attraverso una procedura di evidenza pubblica, trasparente e non discriminatoria, tra professionisti con adeguate competenze tecniche e con una comprovata esperienza

pluriennale nel settore di riferimento. Il Comitato Tecnico potrà essere affiancato con funzione consultiva, e, pertanto, senza potere deliberante, da un rappresentante della Regione Basilicata, da uno di Sviluppo Basilicata e da uno del co-investitore privato;

- che Sviluppo Basilicata, al fine di consentire la piena funzionalità del Comitato anche nel caso in cui uno dei suoi componenti effettivi sia tenuto ad astenersi dallo svolgimento delle prestazioni, trattandosi di operazioni rispetto alle quali si trovi in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, ha ritenuto opportuno procedere alla selezione anche di due componenti supplenti, che sostituiscano i membri effettivi, ove ve ne sia la necessità;

## **AVVISA**

che è indetta una procedura pubblica di selezione per il conferimento di n. 5 incarichi professionali per la partecipazione in qualità di esperti indipendenti (tre effettivi più due supplenti) al Comitato Tecnico di Valutazione del Fondo Regionale di Venture Capital.

### **Articolo 1. Ente che bandisce la selezione**

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. (di seguito Sviluppo Basilicata)– Via Centomani, 11 – 85100 Potenza (Italia).

### **Articolo 2. Descrizione della prestazione**

1. La selezione di cui al presente Avviso Pubblico è diretta ad individuare n. 5 (cinque) soggetti a cui sarà conferito l'incarico per la partecipazione in qualità di esperti indipendenti (tre componenti effettivi più due supplenti) al Comitato Tecnico di valutazione indipendente del Fondo. Il Comitato esprime, a maggioranza, il proprio parere in merito all'ammissibilità delle candidature ad esso trasmesse da Sviluppo Basilicata, sulla base di un giudizio di merito sulla validità economica, finanziaria e tecnica dei progetti candidati sul Fondo Regionale di Venture Capital, stabilendo gli importi degli interventi, le modalità, le eventuali condizioni sospensive/vincolanti per il perfezionamento della delibera, nonché la misura dell'eventuale ripartizione asimmetrica tra i fondi pubblici e quelli privati e quant'altro sarà ritenuto opportuno ai fini del perfezionamento delle operazioni.
2. Il comitato esprime il proprio parere, su proposta di Sviluppo Basilicata, in merito ai contenuti dei patti parasociali, ai disinvestimenti, tenendo conto delle caratteristiche e delle modalità di intervento dei Coinvestitori e delle imprese target.

### **Articolo 3. Requisiti di partecipazione**

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

#### **A) REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI**

- A.1) Laurea Specialistica o Laurea Magistrale ai sensi del nuovo ordinamento universitario, ovvero Diploma di Laurea secondo il previgente ordinamento universitario o titolo universitario conseguito in Università straniere dichiarato equipollente, nel rispetto della disciplina vigente, dalle competenti autorità unitamente a:
  - A.1.1) comprovata esperienza professionale, di almeno 5 anni, in attività connesse ad operazioni di capitale di rischio (*private equity/venture capital*) maturata presso

Banche, Investitori istituzionali, Imprese ovvero altri soggetti gestori di fondi di capitale di rischio;

in alternativa ai requisiti di cui ai precedenti punti A.1 e A.1.1:

A.2) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio conseguito all'estero e dichiarato equivalente, nel rispetto della disciplina vigente, dalle competenti autorità, unitamente a:

A.2.1) comprovata esperienza professionale di almeno 8 anni in attività connesse ad operazioni di capitale di rischio (*private equity / venture capital*) maturata presso Banche, Investitori istituzionali, Imprese ovvero altri soggetti gestori di fondi di capitale di rischio;

## **B) REQUISITI GENERALI**

B.1) essere cittadini italiani o di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, oppure familiari di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea (compreso l'Italia) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria; sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (diverso dall'Italia), i familiari di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea (compreso l'Italia) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di paesi terzi sopra indicati, ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente avviso, devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal presente articolo, nonché di adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare attraverso un colloquio in fase di valutazione, e dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, salvo quanto previsto al comma 5, ultimo periodo, del presente articolo;

B.2) godimento dei diritti civili e politici;

B.3) non aver avuto nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. e non avere in corso un rapporto di incarico a qualsiasi titolo, ivi compresi incarichi di indirizzo politico e cariche pubbliche elettive, o di collaborazione, assistenza, o lavoro subordinato con la Regione Basilicata o con Sviluppo Basilicata;

B.4) non trovarsi in rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio presso la Regione Basilicata o Sviluppo Basilicata, o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo dei citati enti;

B.5) possesso dei seguenti requisiti di onorabilità<sup>1</sup>:

B.5.1) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., salvi gli effetti della riabilitazione, e non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo;<sup>2</sup>

B.5.2) non essere sottoposto a procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

B.5.3) non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e precisamente non essere interdetto, inabilitato, fallito e non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

B.5.4) non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

B.5.5) non aver subito condanna con sentenza, anche non passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, diverso dai reati previsti al precedente punto B.5.4), contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

B.5.6) non avere subito l'applicazione, su richiesta delle parti, anche con sentenza non definitiva, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato:

1) di pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) della reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) della reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, diverso dai reati previsti al precedente punto B.5.4), contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) della reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

B.5.7) non essere soggetto all'applicazione di una misura cautelare di tipo personale;

B.5.8) non essere sottoposto ad alcuna sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

B.6) disponibilità immediata ad assumere l'incarico.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Per data di presentazione si intende la data di ricezione della candidatura da parte di Sviluppo Basilicata.
3. La verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuata rispetto a ciascun candidato risultato vincitore della selezione prima di procedere alla stipula del contratto per il conferimento dell'incarico.
4. Il possesso dei requisiti culturali di cui al comma 1, punti A.1) e A.2), e di quelli generali di cui al comma 1, punto B), da B.1) a B.6), deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle norme del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I candidati cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea (diverso dall'Italia), i familiari di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea (compreso l'Italia) non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, e i cittadini di paesi terzi di cui al comma 1, punto B.1), dovranno dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. I motivi del mancato godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza non saranno considerati ostativi nel caso in cui si sostanzino in situazioni che non comporterebbero il mancato godimento di tali diritti in Italia.
6. I requisiti professionali di cui al comma 1, punti A.1.1) e A.2.1), devono risultare da dettagliato *curriculum*, che deve essere allegato alla domanda.
7. Sviluppo Basilicata si riserva la possibilità di verificare, nel rispetto della normativa vigente, la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Qualora emerga la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione o decadrà dall'individuazione quale esperto a cui affidare l'incarico, oltre a doverne rispondere ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 445/2000.
8. Tutti i requisiti generali di cui al comma 1, punto B, devono permanere per tutta la durata della selezione, al momento della stipula del contratto e per tutta la durata del rapporto contrattuale, pena - a seconda del momento in cui i suddetti requisiti vengono meno - l'esclusione dalla selezione, la decadenza dall'individuazione dell'esperto quale soggetto a cui affidare l'incarico o la risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'incarico.
9. Il requisito di cui al comma 1, punto B.3), viene meno per effetto di un rapporto con la Regione Basilicata o con Sviluppo Basilicata svolto successivamente alla presentazione della domanda, anche se cessato al momento in cui tale rapporto viene rilevato.
10. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso.

#### **Articolo 4. Curriculum**

1. I soggetti interessati dovranno dimostrare, attraverso dettagliato *curriculum*, di aver acquisito specifica esperienza professionale in attività connesse ad operazioni di capitale di rischio (*Private Equity /Venture Capital*) svolte presso Banche, Investitori Istituzionali e/o Imprese ovvero altri soggetti gestori di fondi di capitale di rischio dichiarando gli incarichi o i rapporti di lavoro in materia, e i risultati ottenuti, in modo che essi siano verificabili. Nel *curriculum*, in particolare, dovranno essere indicati tutti dati e fornite tutte le informazioni necessari, oltre che alla verifica della sussistenza dei requisiti culturali dichiarati e dei requisiti professionali richiesti, all'attribuzione dei punteggi ai sensi dell'art. 8 del presente Avviso. Al *curriculum*, altresì, dovrà essere allegato l'elenco delle operazioni (e del relativo ruolo ricoperto) più significative relative alle materie oggetto del presente avviso.
2. Saranno valutati gli eventuali attestati o documenti di certificazione posseduti che verranno allegati alla domanda.

#### **Articolo 5. Modalità di svolgimento dell'incarico**

1. L'incarico sarà svolto personalmente dai soggetti selezionati, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, in rispondenza ai canoni di correttezza e diligenza professionale.
2. Si ipotizza, a titolo indicativo, di tenere circa una riunione collegiale del Comitato Tecnico di valutazione indipendente del Fondo al mese durante l'*investment period* e circa una riunione collegiale trimestrale durante il *disinvestment period*, subordinatamente al numero di operazioni effettivamente da sottoporre al Comitato da parte di Sviluppo Basilicata. Le riunioni si terranno a Potenza a meno che non siano predisposti strumenti per operare mediante video conferenze.

#### **Articolo 6. Presentazione delle domande**

1. Le candidature dovranno pervenire tramite servizio postale, agenzia di recapito autorizzata, mediante strumenti di spedizione che diano certezza circa la data di ricezione, o a mano, a Sviluppo Basilicata S.p.A., Via Centomani n. 11 – 85100 Potenza, entro il termine di **giorni 30** dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, in plico chiuso recante chiaramente il mittente e la dicitura "SELEZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL FONDO REGIONALE DI VENTURE CAPITAL". Qualora detto termine cada in un giorno di chiusura degli uffici di Sviluppo Basilicata (giorni festivi e sabato), lo stesso è prorogato al giorno successivo lavorativo. Gli uffici di Sviluppo Basilicata sono aperti dalle ore 11.00 alle ore 13.00 da Lunedì a Venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 da Lunedì a Giovedì.
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede la data di ricezione della candidatura da parte di Sviluppo Basilicata.
3. L'inoltro della candidatura è a completo ed esclusivo rischio del proponente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Sviluppo Basilicata ove, per disguidi postali o di altra natura oppure per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine sopra indicato.
4. Il plico di candidatura deve contenere i seguenti documenti:

**a) la domanda di partecipazione** alla selezione di cui all'oggetto, datata e firmata in originale; essa deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e deve recare le seguenti informazioni: i dati anagrafici, indirizzo di residenza, recapiti telefonici, e indirizzo di posta elettronica (indirizzo *e-mail*) del candidato; l'indirizzo, solo se diverso da quello di residenza, e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), e/o il numero di fax presso cui Sviluppo Basilicata invierà, alternativamente, al candidato le comunicazioni relative al procedimento di selezione in oggetto; la dichiarazione con la quale il candidato accetta i contenuti del presente avviso e le condizioni di svolgimento dell'incarico; l'impegno del candidato a comunicare ogni eventuale variazione dei dati e delle informazioni indicati nella domanda e nella documentazione alla medesima allegata; la dichiarazione con cui il candidato attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 dell'Avviso, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

**b) dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato B), per farne parte integrante e sostanziale, datata e sottoscritta in originale, con espressa indicazione della consapevolezza del dichiarante delle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo decreto, nella quale il candidato deve:

- attestare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 1, punti A.1), A.2), B.1), B.2), B.3), B.4), B.5) e B.6) del presente Avviso;
- dichiarare la veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum* formativo e professionale allegato.

Relativamente ai requisiti culturali devono essere indicati l'Università/Istituto presso cui il titolo di studio è stato conseguito, la data di conseguimento e la votazione riportata, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza nel caso di titolo di studio conseguito all'estero;

**c) curriculum** formativo e professionale di dettaglio, datato e sottoscritto in originale, redatto secondo il formato europeo del CV, da cui si evinca il possesso dei requisiti culturali attestati nella dichiarazione sostitutiva e di quelli professionali richiesti, alternativamente, dall'articolo 3, comma 1, punti A.1.1) e A.2.1), e nel quale devono essere riportati tutti i dati e le informazioni necessari ai fini dell'attribuzione dei punteggi ai sensi del successivo art. 8, contenente, altresì, tutte le indicazioni utili a consentire la verifica circa il possesso dei titoli culturali dichiarati dal candidato e delle esperienze professionali indicate, con allegato elenco delle operazioni (e del relativo ruolo ricoperto) più significative relative alle materie oggetto del presente avviso. Al *curriculum* potranno essere allegati eventuali attestati e documenti di certificazione delle esperienze professionali dichiarate e/o dei risultati alle medesime conseguite;

**d) copia fotostatica di un documento d'identità** in corso di validità.

5. La documentazione prodotta deve essere redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.

### **Articolo 7. Integrazioni e chiarimenti - Cause di esclusione**

1. Sviluppo Basilicata, nel rispetto della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., richiederà, se necessario, integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, qualora non risultino conformi al contenuto prescritto dal presente avviso o non consentano la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti, salvo che le omissioni o irregolarità riscontrate determinino un'assoluta incertezza sul contenuto o sulla provenienza della candidatura o comportino inequivocabilmente l'assenza di elementi essenziali ai fini della partecipazione alla procedura di cui trattasi. In mancanza di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richiesti, Sviluppo Basilicata procederà all'esclusione della domanda, ove si tratti di chiarimenti o integrazioni necessari ai fini della valutazione circa la sussistenza di elementi essenziali.
2. Comportano in ogni caso l'esclusione della domanda:
  - ✓ l'incertezza assoluta circa il contenuto o la provenienza della candidatura;
  - ✓ il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di cui all'art. 6, comma 1, del presente Avviso Pubblico;
  - ✓ l'assenza di sottoscrizione in calce alla domanda e/o alla dichiarazione sostitutiva;
  - ✓ l'assenza di uno o alcuni dei documenti che devono essere contenuti nel plico di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 4, del presente Avviso Pubblico;
  - ✓ l'assenza dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3 del presente avviso;
  - ✓ l'accertata non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

### **Articolo 8. Istruttoria**

1. La verifica di accoglibilità delle domande pervenute - diretta ad accertare il rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente avviso ai fini della presentazione della domanda e il possesso dei requisiti richiesti - e la selezione dei candidati ammessi a valutazione a seguito di esito positivo della verifica saranno effettuate da una Commissione nominata da Sviluppo Basilicata, composta da tre membri, di cui uno designato da Sviluppo Basilicata, uno dalla Regione Basilicata e un altro, scelto tra esperti nel settore di riferimento, d'intesa tra Sviluppo Basilicata e Regione Basilicata.
2. La procedura di valutazione avverrà attraverso esame comparativo dei *curricula* presentati e successivo colloquio. Saranno valutati nel merito, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al successivo comma 5, soltanto i *curricula* dei soggetti rispetto ai quali la verifica abbia avuto esito positivo.
3. Sviluppo Basilicata disporrà con provvedimento motivato l'esclusione dei candidati rispetto ai quali la verifica di accoglibilità abbia avuto esito negativo per uno dei motivi indicati all'articolo 7 del presente avviso.
4. L'esclusione è comunicata da Sviluppo Basilicata ai candidati per i quali la verifica ha avuto esito negativo, con espressa indicazione dei motivi del rigetto della candidatura. Avverso l'esclusione può essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini di legge.



5. In sede di valutazione di merito potrà essere attribuito a ciascun candidato un punteggio complessivo massimo di 100 punti; ai *curricula* verrà attribuito un punteggio massimo di 70 punti, così determinato:
- fino a 20 punti: in base all'esperienza professionale in attività connesse ad operazioni di capitale di rischio (*Private Equity / Venture Capital*) svolte presso Banche, Investitori Istituzionali e/o Imprese ovvero altri soggetti gestori di fondi di capitale di rischio; l'attribuzione del punteggio avverrà in relazione agli anni di anzianità professionale ulteriore rispetto a quella minima richiesta, in particolare, verrà assegnato un punto per ogni anno di anzianità professionale ulteriore fino a un massimo 20 punti; le frazioni di anno superiori a 6 mesi saranno conteggiate come pari ad un anno;
  - fino a 15 punti: livello di esperienza maturata in attività connesse alla gestione di fondi di capitale di rischio ed entità dei risultati conseguiti, in termini di operazioni effettuate e *capital gain* conseguito, con particolare riferimento ai Fondi con caratteristiche simili a quello in oggetto e che hanno utilizzato risorse pubbliche nazionali/comunitarie;
  - fino a 10 punti: grado di responsabilità assunto nella gestione di Fondi di Capitale di Rischio;
  - fino a 15 punti: livello di competenze tecniche specialistiche e manageriali maturate in ambito industriale, consulenziale, finanziario e commerciale;
  - fino a 10 punti: esperienza maturata nella partecipazione a nuclei tecnici di valutazione di proposte di investimento relative a operazioni di capitale di rischio.
6. I candidati che abbiano totalizzato nella valutazione del *curriculum* un punteggio minimo di 30 punti saranno ammessi al colloquio; a seguito del colloquio sarà attribuito un punteggio compreso tra 0 e 30, in considerazione del possesso di un adeguato ventaglio di competenze nelle tipologie di operazioni ammissibili previste dal regolamento del Fondo.
7. L'ammissione al colloquio è comunicata da Sviluppo Basilicata ai candidati ammessi, con l'indicazione del punteggio riportato a seguito della valutazione del *curriculum*, almeno cinque giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione. Tale ultima circostanza sarà espressamente indicata nella comunicazione di ammissione.
8. Ai candidati che non abbiano raggiunto a seguito della valutazione del *curriculum* il punteggio minimo previsto al precedente comma 6 sarà comunicata da Sviluppo Basilicata la non ammissione al colloquio, con indicazione del punteggio conseguito all'esito della valutazione del *curriculum*.
9. Gli elenchi degli ammessi al colloquio sarà pubblicato sui siti internet: [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) e [www.sviluppobasilicata.it](http://www.sviluppobasilicata.it).
10. Saranno considerati idonei i candidati ammessi al colloquio, salvo quanto previsto al comma successivo per i candidati stranieri.
11. In sede di colloquio, rispetto ai candidati stranieri sarà accertato il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana. In caso di esito negativo di detta verifica, il candidato sarà escluso per difetto di uno dei requisiti di partecipazione.

12. Il procedimento si concluderà con l'approvazione da parte di Sviluppo Basilicata della graduatoria degli idonei.
13. Tutte le comunicazioni relative al procedimento di selezione in oggetto saranno effettuate da Sviluppo Basilicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax agli indirizzi indicati dai candidati all'atto della domanda.

#### **Articolo 9. Affidamento incarichi**

1. La Commissione, terminati i lavori, redige la graduatoria dei candidati idonei secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale ottenuto in base alla somma dei punti riportati nella valutazione del *curriculum* e del colloquio, e la trasmette all'Organo amministrativo di Sviluppo Basilicata.
2. L'Organo amministrativo di Sviluppo Basilicata, con propria Delibera, verificata la regolarità della procedura svolta, procede alla definitiva approvazione della graduatoria dei candidati idonei e all'individuazione dei soggetti a cui saranno conferiti gli incarichi (denominati anche "vincitori della selezione").
3. La Delibera, unitamente alla graduatoria con la medesima approvata, è pubblicata sul B.U.R. Basilicata ed è resa disponibile sui siti internet: [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) e [www.sviluppobasilicata.it](http://www.sviluppobasilicata.it).
4. La pubblicazione sul B.U.R. Basilicata assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione nei confronti dei soggetti interessati.
5. Gli incarichi saranno conferiti ai candidati che avranno ottenuto i maggiori punteggi complessivi, collocandosi nella graduatoria nelle prime cinque posizioni utili (di cui: la prima, la seconda e la terza posizione sono rilevanti per l'individuazione dei tre membri effettivi del Comitato; la quarta e la quinta assumono rilievo per l'individuazione dei due membri supplenti).
6. La graduatoria resterà valida per tutta la durata di operatività del Fondo; è previsto lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia, recesso, ovvero decadenza a seguito di accettazione dell'incarico.
7. Gli incarichi saranno conferiti previo accertamento del possesso, da parte di ciascuno dei soggetti individuati quali vincitori della selezione, dei requisiti di partecipazione richiesti e degli ulteriori elementi che siano stati rilevanti ai fini della valutazione della candidatura.
8. A comprova degli incarichi e delle esperienze svolte potrà essere acquisita da Sviluppo Basilicata la documentazione di seguito indicata a titolo esemplificativo: contratti, convenzioni regolarmente sottoscritte, certificati o attestazioni del committente o datore di lavoro contenenti l'oggetto dell'incarico, il periodo ed il buon esito del rapporto.
9. Il mancato accertamento dei requisiti di partecipazione richiesti e degli ulteriori elementi che siano stati rilevanti ai fini della valutazione della candidatura, comporta la decadenza dei soggetti rispetto ai quali la verifica ha avuto esito negativo dall'individuazione degli stessi quali vincitori della selezione.
10. Gli incarichi saranno conferiti mediante la stipula di contratti ex artt. 2222 e seguenti del codice civile, ai quali si rinvia per la disciplina del rapporto, che dovrà rispettare le disposizioni previste nel presente avviso e la normativa vigente in materia rapporti di lavoro autonomo.

## **Articolo 10. Valore presunto dell'incarico – Durata del contratto**

1. L'importo dell'incarico è stabilito in € 500,00 a seduta per ciascun membro del Comitato tecnico, oltre spese obbligatorie per legge (IVA ed oneri previdenziali) ed eventuali rimborsi spese documentati ove necessari per raggiungere Potenza.
2. Laddove il Fondo registri, in termini di effettivi flussi di cassa ed al netto dei costi di gestione, una *performance* positiva, verrà riconosciuta ai membri del Comitato tecnico, collegialmente, una somma pari al:
  - ✓ 10,00 % dei proventi netti effettivamente conseguiti;
3. Tutti i corrispettivi sopra indicati, non potranno, comunque, cumulativamente superare, con riferimento a ciascun membro indipendente nominato, la somma complessiva di € 100.000,00 (Euro centomila/00), oltre IVA ed eventuali oneri previdenziali, come per legge.
4. Nel caso di subentro dei membri supplenti la componente variabile sarà distribuita pro-quota in ragione degli investimenti complessivi del Fondo.
5. I membri rimarranno in carica per tutta la durata del Fondo. In caso di rinuncia, recesso o decadenza di un membro effettivo, lo stesso sarà sostituito con il primo membro supplente. L'integrazione dei membri supplenti avverrà mediante scorrimento della graduatoria.

## **Articolo 11. Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento è il rag. Gaetano Torchia, responsabile della Funzione Amministrazione, Personale e Servizi di Sviluppo Basilicata S.p.A., tel. 0971 506620, e-mail: [gaetano.torchia@sviluppoabasilicata.it](mailto:gaetano.torchia@sviluppoabasilicata.it).

## **Articolo 12. Obblighi contrattuali - Incompatibilità e conflitto di interessi**

1. Al fine di consentire una efficiente gestione delle attività di cui sono incaricati, gli esperti dovranno concordare con Sviluppo Basilicata un piano di lavoro nel quale saranno definite le linee programmatiche delle prestazioni da svolgere, che, in ogni caso, dovranno essere espletate in una condizione di indipendenza da Sviluppo Basilicata e dalla Regione Basilicata.
2. Gli esperti incaricati sono obbligati alla massima riservatezza in ordine a tutte le notizie e informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico.
3. Con la sottoscrizione del contratto, gli esperti si impegnano a prestare l'attività lavorativa con diligenza e professionalità, dichiarano di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico, impegnandosi, altresì, a non assumere, direttamente o indirettamente, incarichi che possano creare situazioni di incompatibilità con i compiti assegnati, e a tenere, per tutta la durata dell'incarico, una condotta idonea ad evitare l'insorgere di un conflitto, anche potenziale, di interessi.
4. Ogni genere di causa di incompatibilità esistente al momento di presentazione della domanda o nel corso del procedimento istruttorio deve essere rimosso prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'individuazione del soggetto quale esperto a cui affidare l'incarico.

5. Il sopravvenire di cause di incompatibilità nel corso della durata del contratto costituisce causa di risoluzione dello stesso, ove le stesse non vengano rimosse nel termine che sarà assegnato.
6. Con la stipula del contratto, gli esperti, si obbligano, inoltre, a segnalare a Sviluppo Basilicata ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi che dovesse insorgere nel corso del rapporto. In tal caso sono tenuti ad astenersi dallo svolgimento delle prestazioni rispetto alle quali esiste la situazione di conflitto di interessi; per l'espletamento di tali prestazioni saranno sostituiti dal componente supplente.

### **Articolo 13. Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, Sviluppo Basilicata S.p.A. informa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di selezione in oggetto, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
2. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Decreto legislativo.
3. Titolare del trattamento dei dati è Sviluppo Basilicata, nella persona del suo legale rappresentante. I dati conferiti potranno essere utilizzati dal personale del Titolare in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento e comunicati a soggetti terzi che prendono parte al processo aziendale o per adempiere a specifici obblighi di legge.
4. Per conoscere l'elenco completo dei Responsabili del trattamento e per l'esercizio dei diritti previsti nell'art. 7 D.Lgs. 196/2003, tra cui i diritti di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione o opposizione, il candidato potrà rivolgersi a SVILUPPO BASILICATA S.p.A., Titolare del trattamento, con sede in Via Centomani, n. 11 – 85100 Potenza, tel. 0971 50661, fax 0971 506664, e-mail: [info@svilup pobasilicata.it](mailto:info@svilup pobasilicata.it), P.E.C.: [svilup pobasilicata@legalmail.it](mailto:svilup pobasilicata@legalmail.it).

### **Articolo 14. Pubblicità– Trasparenza– Informazioni - Allegati**

1. Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul B.U.R. Basilicata ed è reso disponibile sui siti internet: [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) e [www.svilup pobasilicata.it](http://www.svilup pobasilicata.it).
2. Sviluppo Basilicata si riserva di pubblicare sul proprio sito internet istituzionale e su quello della Regione Basilicata informazioni e avvisi relativi alla procedura di selezione in oggetto.
3. Per assolvere agli obblighi di trasparenza cui è tenuta Sviluppo Basilicata S.p.A. ai sensi della normativa vigente, saranno pubblicati sul sito internet della medesima Società le informazioni e i dati relativi ai professionisti incaricati e ai contratti con gli stessi stipulati per effetto dell'espletamento della procedura comparativa indetta con il presente avviso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs n. 33/2013.
4. Informazioni e chiarimenti relativi al presente Avviso Pubblico potranno essere richiesti a Sviluppo Basilicata S.p.A. – Via Centomani, 11 – 85100 Potenza, al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria:

[gaetano.torchia@sviluppoabasilicata.it](mailto:gaetano.torchia@sviluppoabasilicata.it).

5. Al presente Avviso seguono n. 2 allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
  - ✓ Allegato A "*Domanda di partecipazione*";
  - ✓ Allegato B "*Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii.)*".

#### **Articolo 15. Accesso agli atti**

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso Sviluppo Basilicata S.p.A.– Via Centomani, 11 – 85100 Potenza.

**F.TO**

**L'Amministratore Unico**

**Dr. Raffaele Ricciuti**

---

<sup>1</sup> I requisiti di onorabilità richiesti dai punti B.5.1), B.5.2), B.5.3), B.5.5), B.5.6) e B.5.7) sono stati determinati in analogia con i requisiti di onorabilità richiesti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV dagli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 1998, n. 468, in attuazione dell'art. 13 del D.Lgs n. 58/1998 e ss.mm.ii. (Testo Unico della Finanza).

<sup>2</sup> Si riporta di seguito il testo dell'articolo 67 del D.Lgs n. 159/2011:

“Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione)

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonimi all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.